

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.475..... del07/09/2018.....

OGGETTO: Accordo di collaborazione con la Fondazione Edmund Mach

Proposta di deliberazione n207/PER del 9-8-2018

Direzione Gestione Risorse Umane

Paolo Nicita

L' Estensore Dott. Guerrino Gambetti

Gambetti

Il Responsabile del procedimento Dott. Paolo Nicita

Il Dirigente Avv. Mauro Pirazzoli

Mauro Pirazzoli

Visto di regolarità contabile..... numero di prenot.....

Parere del Direttore Amministrativo
Avv. Mauro Pirazzoli

Mauro Pirazzoli

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto.....

Andrea Leto

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta

Ugo Della Marta

LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE

Avv. Mauro Pirazzoli

OGGETTO: Accordo di collaborazione con la Fondazione Edmund Mach

PREMESSO CHE

- IZSLT - Ente sanitario di diritto pubblico - costituisce struttura di eccellenza per il sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l'affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- la Fondazione Edmund Mach (FEM) di San Michele all'Adige (TN) è un Ente di ricerca istituito con Legge provinciale n.14/2015 che promuove e realizza attività di istruzione e formazione volte a diffondere una più vasta cultura rurale ed ambientale, di assistenza tecnica e consulenza ad imprese ed enti pubblici, di ricerca e sperimentazione scientifica finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura;
- la Fondazione Edmund Mach persegue anche l'obiettivo dello sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare riferimento all'interconnessione con l'ambiente ed in armonia con la tutela e valorizzazione del territorio trentino;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- rientrano tra i compiti istituzionali di FEM e di IZSLT – tra l'altro – l'attività di ricerca per lo sviluppo delle conoscenze negli ambiti delle rispettive *mission* istituzionali secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- nel corso di un incontro tecnico che si è svolto presso la sede della Fondazione 30 maggio scorso, sono emerse una serie di ampie convergenze con l'Istituto su temi di interesse reciproco riguardanti sia l'area delle produzioni di qualità dei rispettivi territori di interesse, sia le attività riguardanti la sicurezza degli alimenti e la salute e sanità degli animali;

TENUTO CONTO CHE

- è intenzione della Fondazione Edmund Mach e dell'Istituto stipulare un accordo di collaborazione diretto a promuovere il reciproco scambio delle conoscenze tecnico-scientifiche avente un ambito di interesse relativamente alla genetica agraria e biologia computazionale nonché un ambito veterinario rivolto, tra l'altro, alla sicurezza alimentare e valorizzazione dei prodotti tipici insieme al problema delle zoonosi emergenti;
- l'accordo di collaborazione potrà essere concretizzato attraverso convenzioni attuative che disciplineranno le attività delle Parti e gli eventuali impegni di tipo economico;

- l'accordo di collaborazione avrà durata triennale ed avrà come referenti scientifici per l'Istituto il Dr. Ugo Marchesi – Dirigente Sanitario Biologo - per i temi di genetica agraria e biologia computazionale ed il Dr. Antonio Battisti – Dirigente Medico Veterinario - per i temi di carattere veterinario;


Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

1. Di stipulare apposito accordo di collaborazione con la Fondazione Edmund Mach della durata di tre anni;
2. di dare atto che referenti per l'Istituto nell'ambito dell'accordo, saranno il Dr. Ugo Marchesi – Dirigente Sanitario Biologo - per i temi di genetica agraria e biologia computazionale ed il Dr. Antonio Battisti – Dirigente Medico Veterinario - per i temi di carattere veterinario;
3. di dare atto che il presente accordo non prevede oneri a carico dell'Istituto.

IL RESPONSABILE

Avv. Mauro Pirazzoli



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della Direzione Operativa Risorse Umane n.270/PER del 9-8-2018 avente ad oggetto: “Accordo di collaborazione con la Fondazione Edmund Mach.”.

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,


DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n.207/PER del 9-8-2018 avente ad oggetto “Accordo di collaborazione con la Fondazione Edmund Mach.” sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di stipulare apposito accordo di collaborazione con la Fondazione Edmund Mach della durata di tre anni;
2. di dare atto che referenti per l'Istituto nell'ambito dell'accordo, saranno il Dr. Ugo Marchesi – Dirigente Sanitario Biologo - per i temi di genetica agraria e biologia computazionale ed il Dr. Antonio Battisti – Dirigente Medico Veterinario - per i temi di carattere veterinario;
3. di dare atto che il presente accordo non prevede oneri a carico dell'Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Il presente Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica (di seguito, per brevità, indicato come “Accordo”)

TRA

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, Partita IVA 00887091007, con sede legale in Roma, CAP 001748, Via Appia Nuova n. 1411, pec: izslt@legalmail.it, nella persona del Dott. Ugo Della Marta, codice fiscale DLLGUO62H14Z133H, in qualità di Direttore Generale e rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede di Roma (in seguito per brevità denominato “IZSLT”),

E

La Fondazione Edmund Mach, con sede legale in Via E. Mach, 1 - 38010 San Michele all'Adige (TN), P.IVA 02038410227, pec: direzione.generale@pec.iasma.it, in persona del Direttore Generale, dott. Sergio Menapace, autorizzato alla stipula del presente atto, giusta procura conferita dal Presidente in data 27 agosto 2015 (Rep. n. 12050, Atto n. 8257) e registrata in Trento in data 15 settembre 2015 al n. 9044 (di seguito, per brevità, indicata come “FEM”),

di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiuntamente “le Parti”.

PREMESSO CHE

- a) FEM, quale Ente di ricerca istituito con Legge provinciale 14/2005, continuando gli scopi e l’attività dell’Istituto agrario di san Michele all’Adige, fondato nel 1874, e del Centro di ecologia alpina, promuove e realizza attività di istruzione e formazione, anche volte a promuovere una più diffusa cultura rurale e ambientale, di assistenza tecnica e consulenza alle imprese ed agli altri enti pubblici, di ricerca e sperimentazione scientifica, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti alla agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l’ambiente e in armonia con la tutela e valorizzazione del territorio trentino;
- b) IZSLT - ente sanitario di diritto pubblico - costituisce struttura di eccellenza per il sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- c) rientrano tra i compiti istituzionali di FEM e di IZSLT– tra l’altro – l’attività di ricerca per lo sviluppo delle conoscenze negli ambiti delle rispettive *mission* istituzionali secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- d) vi è ampia convergenza tra le Parti su temi di interesse reciproco riguardanti sia l’area delle produzioni di qualità dei rispettivi territori di interesse sia le attività inerenti alla sicurezza degli alimenti, alla salute e alla sanità degli animali;
- e) tale convergenza è stata verificata nel corso dell’incontro tecnico che si è svolto presso la sede di FEM in data 30 maggio 2018;

- f) con la stipula del presente Accordo le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione diretto a promuovere il reciproco scambio delle conoscenze tecnico-scientifiche, in funzione dello sviluppo di sinergie atte a favorire il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali in aree di attività di ricerca di comune interesse.

Tutto quanto sopra esposto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2. OGGETTO

Le Parti si impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche e programmi anche attraverso l'attivazione di progetti di ricerca, l'organizzazione di corsi di formazione, lo scambio di tecniche di laboratorio, lo scambio di *expertise*, la promozione e l'attivazione di altre iniziative di interesse comune basate su un'equa compartecipazione, in relazione ai seguenti ambiti e temi:

- a) Ambito di genetica agraria e biologia computazionale:
 - i. sviluppo di nuovi metodi di rilevazione e caratterizzazione dei prodotti delle New Plant Breeding Technologies (NPBT);
 - ii. consulenza, formazione e ricerca nel settore della biologia molecolare e biotecnologie vegetali;
 - iii. consulenza, formazione e ricerca nel settore della bioinformatica;
 - iv. creazione di rete di contatti con l'European Network of GMO Laboratories (ENGL) di cui IZSLT è membro;
 - v. scambio di informazioni e discussioni di natura scientifica/tecnica/normativa
- b) Ambito veterinario
 - i. sicurezza alimentare e valorizzazione dei prodotti tipici;
 - ii. zoonosi emergenti;
 - iii. analisi forensi.

A tal scopo, le Parti si impegnano a operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.

ART. 3. CONVENZIONI ATTUATIVE

La collaborazione e la cooperazione di cui all'art. 2 potrà essere concretizzata attraverso convenzioni attuative che disciplineranno le attività delle Parti e gli eventuali impegni di tipo economico.

Le convenzioni attuative dovranno definire in dettaglio i singoli obiettivi della cooperazione scientifica, tempi e modalità del loro svolgimento, le condizioni e i requisiti di realizzabilità della collaborazione nell'ambito degli spazi di competenza, le rispettive responsabilità, gli eventuali impegni economici, i risultati attesi, il regime proprietario di tali risultati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale. Previa valutazione congiunta delle Parti, le singole convenzioni attuative potranno coinvolgere altri soggetti pubblici quali aziende, enti e istituzioni locali,

nazionali, europee, internazionali ed università o soggetti privati funzionali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

ART. 4. REFERENTI SCIENTIFICI

Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l'efficace coordinamento delle singole iniziative, IZSLT indica quali referenti scientifici il dott. Ugo Marchesi per i temi di cui all'ambito di genetica agraria e biologia computazionale e il dott. Antonio Battisti per i temi di cui all'ambito veterinario; FEM indica quali referenti scientifici il dott. Claudio Moser per i temi di cui all'ambito di genetica agraria e biologia computazionale e la dott.ssa Annapaola Rizzoli per i temi di cui all'ambito veterinario.

L'eventuale sostituzione dei referenti scientifici dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

ART. 5. DURATA

Il presente Accordo avrà una durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso, eventualmente rinnovabile, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto tra le Parti da comunicarsi almeno 2 (due) mesi antecedenti alla naturale scadenza.

ART. 6. RISORSE FINANZIARIE

Il presente Accordo non prevede oneri a carico delle Parti.

Le Parti, nell'ambito della propria autonomia gestionale e delle risorse finanziarie di cui dispongono, potranno sostenere le attività, i progetti e le ricerche particolarmente significativi nell'ottica dello sviluppo e del potenziamento del presente accordo, anche attraverso la stipula di ulteriori specifici accordi con soggetti terzi. Eventuali disponibilità e impegni economici saranno definiti di volta in volta negli accordi suddetti.

ART. 7. ASSICURAZIONE E ONERI DI SICUREZZA

Ciascuna delle Parti assicura il proprio personale, i collaboratori e i consulenti, tramite adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per il caso in cui gli stessi debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all'interno dei locali dell'altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi. Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità di cui sopra e garantiscono la manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei propri confronti per qualsiasi motivo o titolo.

Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all'interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all'interno dei locali dell'altra Parte, comprese mere visite e sopralluoghi, la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.

ART. 8. RECESSO

Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi presi e gli obiettivi previsti.

Il recesso non avrà effetto sulle eventuali convenzioni attuative già sottoscritte dalle Parti a concretizzazione del presente Accordo.

ART. 9. INVALIDITÀ DELL'ACCORDO

L'invalidità, l'inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente Accordo non pregiudicherà la validità e l'efficacia di quest'ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale. Le clausole invalide, inefficaci o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.

ART. 10. CESSIONE DELL'ACCORDO

È fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 11. NATURA GIURIDICA

Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente Accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.

ART. 12. DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO

Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria. L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.

ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONFIDENZIALITÀ

In ottemperanza alle condizioni previste dalla legge (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente Accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente Accordo.

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

L'impegno alla confidenzialità di cui al precedente comma sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del presente Accordo per ulteriori 5 (cinque) anni, sempreché le informazioni confidenziali non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

ART. 14. MODIFICHE E COMUNICAZIONI

Il presente Accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l'utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.

ART. 15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

ART. 16. ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE

Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura da IZSLT ai sensi del ex art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 - autorizzazione Agenzie delle Entrate del 28/07/2016 n. 100801. IZSLT con nota scritta chiederà a FEM e il rimborso della quota di spettanza.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – Tariffa – parte II, articolo 4.

ART. 17. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa rinvio al codice civile, nonché alle altre leggi italiane vigenti e applicabili in materia.

ART. 18. NEGOZIAZIONE

Il presente Accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Della Marta

La Fondazione Edmund Mach

Il Direttore Generale
Dott. Sergio Menapace

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 07/09/2018.


IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sig.ra Eleonora Quagliarella